



ISTITUTO
MUSICALE
PAREGGIATO
DELLA VALLE
D'AOSTA

ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI

CORSI VECCHIO ORDINAMENTO

REGOLAMENTO INTERNO

Approvato con delibera n. 3 del Consiglio Accademico del 22 ottobre 2009
Modificato con delibera n. 4 del Consiglio Accademico del 13 maggio 2010

Norme generali riguardanti la frequenza dell'Istituto Musicale Pareggiato

Norme generali riguardanti gli esami

A) Norme generali riguardanti la frequenza dell'Istituto Musicale Pareggiato

art. 1. Iscrizioni e trasferimenti

La domanda di iscrizione agli esami di ammissione per la frequenza all'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta deve essere presentata tra il 1° e il 30 aprile.

L'ammissione avviene, nell'ordine, sui posti disponibili, fino al 10 dicembre. Le domande per il trasferimento da altri conservatori o istituti musicali pareggiati devono essere presentate entro il 31 luglio. I trasferimenti hanno la precedenza sulle nuove ammissioni.

L'iscrizione ai corsi, per chi viene ammesso, deve essere effettuata entro cinque giorni dalla comunicazione ufficiale dell'avvenuta ammissione.

Per chi è già allievo dell'Istituto le iscrizioni ai corsi successivi devono essere effettuate entro il 31 luglio; tuttavia, per gli studenti che sostengono esami di compimento o di promozione nella sessione autunnale l'iscrizione potrà essere effettuata entro cinque giorni dalla data dell'esame.

Gli allievi iscritti all'esame di diploma nella sessione di febbraio, al momento del rinnovo dell'iscrizione sono tenuti a versare la metà della tassa.

art. 2. Orario delle lezioni

Gli studenti sono tenuti a concordare l'orario della lezione individuale solo dopo l'acquisizione dell'orario delle materie collettive.

art. 3. Assenze

Il numero massimo di assenze consentito per ogni anno è di 15 per ogni materia; superato tale tetto massimo l'allievo sarà dimesso dall'Istituto d'ufficio. I docenti sono tenuti a segnalare alla segreteria i casi di assenza che si prolunga per più di tre lezioni consecutive.

Rientrano nelle assenze che non concorrono al raggiungimento del tetto massimo quelle per motivi di salute, studio o lavoro, delle quali l'allievo dovrà produrre specifica documentazione.

L'allievo non potrà essere riammesso in classe senza giustificazione.

Le assenze di durata superiore ai cinque giorni consecutivi dovranno essere giustificate con certificato medico.

Tutte le assenze dovranno essere giustificate mediante l'apposito libretto fornito dalla scuola, utilizzabile anche per eventuali comunicazioni scuola-famiglia, tra le quali rientrano le richieste obbligatorie di uscita anticipata degli allievi minorenni.

art. 4. Esoneri

Gli allievi che per documentati motivi di studio o di lavoro dovessero richiedere l'esonero per una lezione – o parte di una lezione – settimanale dovranno inoltrare domanda al Direttore, il quale potrà concedere l'esonero, sentito il parere dell'insegnante. La domanda dovrà contenere l'indicazione del giorno di lezione che l'allievo è impossibilitato a frequentare e dovrà essere corredata da relativa documentazione.

L'esonero, se concesso, decorrerà dalla data di presentazione della domanda. La scuola non si assume responsabilità sulle conseguenze che tale esonero potrà comportare in merito alla preparazione dell'allievo.

art. 5. RipetENZE

Sia nelle materie principali che in quelle complementari non è consentito ripetere più di una volta lo stesso anno di corso.

art. 6. Cambio di classe

Gli studenti che desiderino cambiare classe possono presentare domanda motivata al Direttore nel periodo compreso fra il 30 giugno e il 10 settembre. La domanda dovrà essere controfirmata per accettazione dall'insegnante nella cui classe l'allievo intende trasferirsi. Tra l'11 settembre ed il 30 novembre i cambi di classe possono essere concessi, a insindacabile giudizio del Direttore, soltanto se la domanda, convenientemente motivata, è controfirmata dall'insegnante la cui classe si desidera lasciare e dal nuovo insegnante.

Ogni spostamento sarà subordinato alla disponibilità di posti.

Non verranno prese in esame domande di cambiamento di classe inoltrate dopo il 30 novembre.

art. 7. Esercitazioni collettive e Saggi

a) Esercitazioni collettive obbligatorie

Ai sensi della normativa ministeriale vigente, per tutti gli allievi iscritti presso l'Istituto Musicale Pareggiato è obbligatoria la frequenza delle materie di esercitazioni collettive. La mancata positiva frequenza di tali corsi costituisce un debito formativo che, se non colmato, pregiudica l'ammissione all'esame di Diploma. Eventuali assenze non giustificate da parte dell'allievo comportano l'adozione di provvedimenti disciplinari. Presso l'Istituto Musicale Pareggiato si svolgono esercitazioni di:

- quartetto
- musica da camera
- musica da camera con pianoforte
- musica d'insieme per strumenti a fiato
- orchestra
- coro

La loro frequenza deve di norma avvenire secondo le seguenti modalità:

- **n. 3 annualità nel Corso Inferiore** di cui **almeno 1 di Esercitazioni Corali**, a partire dal secondo anno di frequenza.
- **n. 2 annualità nel Corso Medio;**
- **n. 2 annualità nel Corso Superiore**

In ogni caso, prima del conseguimento del Diploma, l'allievo dovrà avere obbligatoriamente frequentato almeno: **1 anno di Esercitazioni Corali, 2 anni di Esercitazioni Orchestrali/Assieme fiati, 1 anno di Musica da Camera**. L'obbligo di Musica da Camera per i pianisti potrà essere assolto tramite la collaborazione con le altre materie collettive.

Qualunque deroga a tali norme (esoneri eccezionali o rinvii) potrà essere concessa esclusivamente dal Direttore, su parere conforme del docente del corso e dietro richiesta scritta debitamente documentata da parte dell'allievo o del genitore in caso di minore età. In ogni caso non saranno concessi, o saranno revocati, esoneri o rinvii qualora l'allievo partecipasse, nello stesso periodo, ad attività musicale esterna non programmata dall'Istituto, anche se autorizzata.

Limitatamente alla **Scuola di Canto**, la frequenza delle materie collettive obbligatorie è così regolamentata:

- n. due annualità di Esercitazioni Corali nel Corso Inferiore a decorrere dal II anno
- n. un'annualità di Musica da Camera nel Corso Superiore

In ogni caso, prima del conseguimento del Diploma, l'allievo dovrà avere obbligatoriamente frequentato almeno: **2 anni di Esercitazioni Corali e 1 anno di Musica da Camera**. Quest'ultimo obbligo potrà essere assolto anche tramite la collaborazione con altre esercitazioni collettive.

b) Saggi

Presso l'Istituto sono previsti annualmente saggi di classe, saggi finali, concerti e produzioni artistiche varie, cui gli allievi sono tenuti a partecipare.

I programmi dei saggi sono preparati dai rispettivi insegnanti. Possono anche cumularsi in un solo saggio quelli di più classi qualora ne venga riconosciuta l'opportunità.

Gli studenti sono tenuti a prendere parte anche fuori dall'Istituto a tutte le manifestazioni artistiche collettive organizzate dall'Istituto Musicale Pareggiato stesso.

art. 8. Autorizzazioni per corsi e attività esterne.

Gli studenti che intendano esibirsi in manifestazioni musicali organizzate da soggetti esterni all'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta, o che intendano iscriversi a corsi musicali o concorsi presso strutture esterne, dovranno chiedere l'autorizzazione scritta al Direttore, il quale deciderà se concederla, sentito il parere dell'insegnante.

art. 9. Disciplina delle lezioni private

È assolutamente vietato ai docenti impartire lezioni private, per qualsiasi materia anche diversa da quella di titolarità, a studenti iscritti all'Istituto Musicale Pareggiato.

art. 10. Studio nelle aule dell'Istituto

Lo studio è consentito in modi e tempi che non ostacolino l'attività didattica e la gestione generale dell'Istituto. Per l'accesso ad un'aula è necessaria la preventiva richiesta tramite compilazione di un apposito modulo.

art. 11. Ricevimento genitori

I docenti riceveranno i genitori degli allievi, previo appuntamento, al di fuori dell'orario di lezione.

art. 12. Tirocinio

Gli allievi diplomati hanno la possibilità di praticare due anni di tirocinio.

Per l'iscrizione al secondo anno di tirocinio occorre una relazione del docente che contenga un'indicazione positiva sull'attività del primo anno.

Al termine dell'attività di tirocinio l'Istituto rilascerà uno speciale attestato.

art. 13. Uditori

Nelle classi dell'Istituto Musicale Pareggiato non sono ammessi allievi uditori.

art. 14. Sanzioni disciplinari

Gli allievi che si rendono responsabili di mancanze disciplinari sono passibili, a seconda della gravità dei fatti, delle seguenti sanzioni:

- Richiamo scritto
- Sospensione della frequenza per un periodo determinato
- Espulsione dall'Istituto

art. 15. Utilizzo del logo dell'Istituzione

L'utilizzo del logo dell'Istituto Musicale Pareggiato è di competenza esclusiva e riservata dei suoi organi di governo, delle sue strutture didattiche e amministrative, le quali sono tenute ad avvalersene in relazione alle loro attività istituzionali.

art. 16. Biblioteca

Gli studenti possono usufruire dei servizi della Biblioteca dell'Istituzione, per la quale vige uno specifico Regolamento.

art. 17. Bacheca

Qualunque comunicazione ufficiale agli allievi viene affissa alla bacheca dell'Istituto Musicale Pareggiato, che gli studenti sono tenuti pertanto a controllare regolarmente. La segreteria non è tenuta a informare gli studenti telefonicamente e personalmente.

B) Norme generali riguardanti gli esami

art. 18. Esami

All'Istituto Musicale Pareggiato si accede tramite esame di ammissione. Per accedere agli anni successivi, al termine di ogni anno accademico gli studenti sono tenuti a sostenere un esame di promozione.

Presso l'Istituto Musicale Pareggiato sono previste due sessioni ordinarie d'esame – estiva e autunnale – e una sessione straordinaria.

Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia l'esame è ammesso a sostenere o ripetere le prove solo nella seconda sessione dello stesso anno. Nel caso di esami ministeriali è necessaria la presentazione di specifica documentazione che certifichi l'impossibilità a presentarsi all'esame stesso.

La terza sessione di esami ministeriali, che di norma si svolge nel mese di febbraio, è riservata agli allievi interni come posticipo delle sessioni dell'anno accademico precedente e anticipo di quelle dell'anno in corso. Non può essere considerata una sessione di recupero della sessione autunnale, ma vi può accedere l'allievo che, per documentati motivi, non si sia presentato alla sessione di settembre. Se l'esame da sostenere è un Compimento inferiore, l'allievo viene comunque iscritto ai corsi di Storia della musica e di Armonia con l'obbligo di frequentare; nel caso non superi l'esame di Compimento a febbraio, decade dal diritto di frequentare le suddette materie.

L'esame di diploma è sostenuto al compimento dei corsi di studio.

art. 19. Iscrizioni agli esami

Per sostenere gli esami di Licenza, Compimento e Diploma gli studenti devono presentare domanda di iscrizione in segreteria dal 1° al 30 aprile.

art. 20. Valutazione del profitto e degli esami

La valutazione "non classificato" allo scrutinio finale comporta la possibilità di sostenere esami unicamente nella sessione autunnale.

Vengono ammessi agli esami della sessione estiva gli studenti che allo scrutinio finale abbiano conseguito una votazione di almeno cinque decimi. Gli studenti che hanno conseguito una valutazione inferiore ai cinque decimi sono ammessi alla sessione autunnale.

Se in una o più prove d'esame il candidato riporta una votazione inferiore ai cinque decimi, non è possibile procedere a compensazione; di conseguenza ripeterà nella seconda sessione di esame tutte le prove con voto inferiore a sei decimi.

Il ritiro comporta la ripetizione di tutte le prove.

art. 21. Candidati privatisti

I candidati privatisti non potranno essere esaminati da commissioni delle quali facciano parte gli insegnanti che hanno curato la loro preparazione, anche se si tratta di materia diversa da quella impartita.

Ogni candidato privatista è tenuto a dichiarare le generalità complete e l'indirizzo del docente che ne ha curato la preparazione.

art. 22. Arrotondamento al voto intero superiore

Il Direttore ha la facoltà di arrotondare al voto intero superiore (per non più di 50 centesimi di punto) il voto conseguito dagli allievi interni. Il Direttore si avvarrà di tale facoltà, su richiesta dell'interessato e su parere conforme del docente.

art. 23. Pubblicità degli esami e accesso ai verbali

Sono pubblici, con accesso libero alle prove esecutive, tutti gli esami di Diploma e di Compimento.

L'accesso ai verbali d'esame è riservato ai soli interessati, su presentazione di domanda scritta, debitamente motivata. Del verbale verrà consegnata copia conforme autenticata dal Direttore, solo per la parte riguardante il richiedente.



**ISTITUTO
MUSICALE
PAREGGIATO
DELLA VALLE
D'AOSTA**

ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI

art. 24. Normativa

Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

*Il Direttore
Dott.ssa. Florinda Bartolucci*